

Angelo

- 2 MAR. 1981

2

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° - Numero 57

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65100
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95000

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Anno L. 60.000
Semestrale L. 33.000
Un fascicolo L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali;

Anno L. 22.000
Semestrale L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Anno L. 52.000
Semestrale L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1980, n. 1061.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Siena Pag. 1379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1980, n. 1062.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica
15 settembre 1979, n. 519, concernente modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 1380

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 gennaio 1981.

Determinazione del contingente di personale messo a disposizione delle regioni Lombardia e Lazio, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Domus De Maria Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1981.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi, dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, gestione di credito fondiario, ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero Pag. 1383

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1981.

Dilazione nel versamento delle entrate all'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giorgio Pag. 1384

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. «Santa Lucia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 1384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1385

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Coriano Pag. 1386
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia Pag. 1386
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Monticelli Pavese e Nizzolano. Pag. 1386

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Pag. 1386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1981.

Determinazione del contingente di personale messo a disposizione delle regioni Lombardia e Lazio, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con il quale sono stati determinati i contingenti di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi da porre a disposizione delle regioni a statuto ordinario, in particolare delle regioni Lombardia e Lazio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del predetto ente, dal quale risulta l'appartenenza dei custodi dei complessi edilizi alla carriera ausiliaria tecnica;

Rilevato che, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, personale con mansioni di custodi di complessi edilizi — non inserito nei contingenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979 — prestava servizio presso le strutture periferiche dell'ente in parola incidenti sul territorio delle regioni Lombardia e Lazio;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contingente già individuato con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con il personale appartenente alla carriera ausiliaria tecnica;

Sentite le regioni Lombardia e Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, il contingente complessivo di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, già in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente incidenti nelle Regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle Regioni medesime, viene integrato di otto unità appartenenti alla carriera ausiliaria tecnica.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per Regioni come segue:

Regione Lombardia:

carriera ausiliaria tecnica n. 2

Regione Lazio:

carriera ausiliaria tecnica n. 6

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni interessate del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. Il Ministro del tesoro
MANNINO

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Domus De Maria.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 marzo 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere site nel comune di Domus De Maria (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Domus De Maria;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della società SARIT;

Ritenuto, sentito al riguardo anche il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, che detta opposizione debba dichiararsi respinta per i seguenti motivi:

Risulta che è stata individuata, con ripetuti e accurati sopralluoghi, una zona (corrispondente alla fascia costiera del comune di Domus De Maria) che riveste un rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i propri caratteri paesaggistici e naturali, per i valori ambientali di straordinario interesse, per alcuni fatti culturali strettamente connessi con l'ambiente e con il paesaggio, come, per esempio, l'esistenza dell'antica città punica di Bithia, i cui resti e le cui memorie partecipano in maniera così suggestiva dell'attuale paesaggio. Neppure è esatto che nel tratto vincolato corrano estensioni di centinaia di ettari di terreno nudo e pianeggiante. L'unico tratto pianeggiante è proprio uno di quelli di più rilevante interesse ambientale per la presenza di stagni costieri bordati verso il mare da catene

di dune, elementi paesaggistici di grande suggestione; ed è proprio la zona in cui, tra l'altro, affiorano i resti dell'antica Bithia.

L'interesse pubblico non è contrastante con il vincolo. Questi, infatti non comporta divieto assoluto di costruire, ma unicamente l'obbligo, da parte di chiunque vi sia interessato, di presentare, per la preventiva approvazione, alla competente soprintendenza il progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località.

La soprintendenza non ha mai vietato in modo assoluto l'edificazione. In particolare, essendo la Sarit interessata ad un piano di lottizzazione nella zona sottoposta a tutela, la soprintendenza ha espresso parere contrario per il grave pregiudizio che le opere previste avrebbero arrecato all'ambiente per l'eccessivo volume ed ha consigliato, pertanto, di modificare il progetto riducendo l'indice di fabbricazione. In ogni caso la Società interessata avrebbe potuto produrre, avverso il suddetto provvedimento, ricorso gerarchico o giurisdizionale: cosa che non ha fatto.

Gli altri argomenti di impugnativa, per la loro genericità, non costituiscono giuridicamente elementi di valida opposizione alla proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché costituiscono un complesso di eccezionale valore estetico che è parte di un più vasto territorio, noto come la Costa del Sud, in cui si compongono, in innumerevoli quadri naturali, i più diversi e contrastanti aspetti delle coste marine sarde; dalle scogliere dirupate che precipitano a mare, rompendosi in cale e promontori, alle sottili lingue sabbiose che separano il mare dagli specchi tranquilli degli stati retrostanti; dalle dune sabbiose rivestite di macchia bassa mediterranea agli scogli e agli isolotti spazzati dall'onda; alle pendici dei monti rivestite di fitte pinete. La strada che percorre la costa presenta una serie ininterrotta di punti di vista panoramici dove predomina un antico equilibrio in cui il mare, la vegetazione costiera, le torri di vedetta che sorgono sulle alture a picco sul mare, i resti di complessi nuragici si uniscono producendo un paesaggio ricchissimo sotto il profilo paesaggistico, culturale ed estetico-tradizionale;

Decreta:

Le zone costiere site nel territorio del comune di Domus De Maria (Cagliari) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª Zona:

dal confine con il comune di Pula sulla riva del mare si segue il confine comunale fino ad incontrare la SS. n. 195 Sulcitana; da questo punto si segue il ciglio destro di detta strada in direzione del comune di Domus De Maria fino ad incontrare il bivio con la strada Provinciale di Malfatano; da questo punto si segue

quest'ultima strada fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Franciscu Boi; da detto bivio si segue quest'ultima strada per 100 metri, da questo punto si segue una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano, che corre 100 metri a monte della strada stessa, fino ad incontrare la linea di confine del comune di Domus De Maria con il comune di Teulada; da questo punto si segue la linea di confine tra questi due comuni in direzione del mare fino ad arrivare al mare stesso.

2ª Zona:

dal confine con il comune di Teulada sulla riva del mare presso Cala de Su Senzu si segue il confine comunale fino a raggiungere Punta de Su Senzu, quota 136 mt. s.l.m.: da questo punto si segue una linea retta che unisce Punta de Su Senzu a Punta S'Ega Is Frisas a quota 101 mt. s.l.m. e prosegue in modo rettilineo fino a raggiungere la curva di Livello a quota 50; da questo punto si segue detta curva di livello a quota 50 verso occidente fino ad incontrare il confine con il comune di Teulada; da questo punto si segue il confine con il comune di Teulada scendendo fino al mare presso la Punta di Libeccio.

Sono comprese nelle predette zone l'isola Se Giudeu e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Domus De Maria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle sopradescritte zone hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 25 marzo 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 25 del mese di marzo, in seguito ad un invito, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

DOMUS DE MARIA - elenco località panoramiche;
(Omissis).

Il presidente, alle ore 17, constatato legale il numero dei convenuti dichiara aperta la seduta invitando a partecipare il sindaco di Domus De Maria.

Il soprintendente, dopo avere illustrato le caratteristiche del paesaggio della zona costiera in comune di Domus De Maria, propone di sottoporre tale zona ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(Omissis).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, ad eccezione del sindaco, per l'approvazione del vincolo nelle seguenti zone:

1) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Pula sulla riva del mare si segue il confine comunale fino a incontrare la strada statale n. 195 Sulcitana. Da questo punto si segue il ciglio destro di detta strada in direzione di Domus De Maria fino a incontrare il bivio con la strada provinciale di Malfatano. Da questo punto si segue quest'ultima strada fino a incontrare il bivio con la strada comunale Franciscu Bol. Da detto bivio si segue quest'ultima strada per 100 m. Da questo punto si segue una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano, che corre 100 metri a monte della strada stessa, fino ad incontrare la linea di confine del comune di Domus De Maria col comune di Teulada. Da tale punto si segue la linea di confine fra questi due comuni in direzione del mare fino ad arrivare al mare stesso;

2) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Teulada sulla riva del mare presso Cala de Su Senzu si segue il confine comunale fino a raggiungere Punta de Su Senzu, quota 136 mt. s.l.m. Da questo punto si segue una linea retta che unisce Punta de Su Senzu a Punta S'Ega Is Frisas a quota 101 mt. s.l.m. e prosegue in modo rettilineo fino a raggiungere la curva di livello a quota 50. Da questo punto si segue detta curva di livello a quota 50 verso occidente fino ad incontrare il confine col comune di Teulada. Da questo punto si segue il confine col comune di Teulada scendendo fino al mare presso la Punta di Libeccio.

(Omissis).

Sono comprese nelle predette zone l'isola Su Giudeu e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa.

(Omissis).

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1981.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi, dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che hanno sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1979 con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1981-82 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1981-82, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento ed un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 50.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento ed un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a lire 500.000: L. 75.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille ed un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 100.000: L. 150.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila ed un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a lire 2.000.000: L. 280.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila ed un capitale versato superiore a lire 2.000.000: L. 375.000.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973, è fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1981

p. Il Ministro: CASTELLI

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, gestione di credito fondiario, ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto in particolare l'art. 45 del citato testo unico n. 218 il quale prevede, al primo comma, che alla concessione del mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni anche mediante la propria « Gestione di credito fondiario »;

Ritenuto che tale richiesta possa essere accolta;